



CONSIGLIO REGIONALE

**DIFENSORE CIVICO****Decisione n. 6 del 04 aprile 2024****OGGETTO: Sig.(OMISSIS) – Comune di (OMISSIS)– Richiesta di riesame *ex art.25*, comma 4 legge 241/1990 e ss.mm.ii. - (202416162)****IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota trasmessa via *pec* in data 16/02/2024 ed acquisita il 19/02/2024 al protocollo con il n.67, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale -ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4 L. 241/90 e smi- il riesame del diniego tacito sulla propria richiesta di accesso del 18/12/2023, acclarata col n.20882 al protocollo del Comune di (OMISSIS);

**DATO ATTO:**

- che in data 19/02/2024, nelle more dell'insediamento del nuovo Difensore Civico regionale e a tutela del diritto di accesso da parte degli utenti, detta istanza è stata trasmessa alla Commissione per l'Accesso agli atti amministrativi che ne ha avviato l'istruttoria;
- che in data 07/03/2024 la Commissione per l'Accesso agli atti amministrativi, stante l'effettivo insediamento dell'Autorità al 26/02/2024, ha trasmesso nuovamente la pratica a questi Uffici per il seguito di competenza e la stessa è stata acquisita in pari data al prot. n.144;

**RITENUTO** di dover procedere in via preliminare alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**VISTA** la nota prot. n.157 del 12/03/2024 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato:

- la predetta Amministrazione a fornire le ragioni ostative al rilascio della citata documentazione nel termine di 20 giorni;
- l'istante, in relazione alle richieste di accesso agli atti prot. n.6579 del 20/04/2023, n.12997 del 03/08/2023, n.20164 del 05/12/2023 e n.20882 del 18/12/2023 (menzionate nella medesima richiesta di riesame) presentate al Comune di (OMISSIS):
  - ad elencare, con precisione e per ciascuna di esse, gli atti oggetto di accesso;



## CONSIGLIO REGIONALE

**DIFENSORE CIVICO**

- a specificare per quali di detti atti l'accesso è stato -tacitamente o espressamente- denegato;
- ad indicare, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso, quale sia l'interesse "*diretto, concreto ed attuale corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata*" ai documenti dei quali è stata richiesta l'ostensione;

**VISTA** la nota prot. n.4879 del 13/03/2024 con la quale il Comune di (OMISSIS), nel prendere atto dell'istanza di riesame rivolta a questa Difesa Civica dal Sig. (OMISSIS), ha comunicato di aver sempre messo a disposizione dell'interessato la documentazione in suo possesso, precisando:

- che "*il diritto di accesso va esercitato nei confronti della documentazione esistente presso l'Ente mentre la documentazione cui l'istanza vorrebbe accedere non è stata rinvenuta nonostante lunghe ricerche. Nel caso di documenti inesistenti, introvabili e non formati, l'istanza di accesso, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, non risulta accoglibile e neanche il Giudice potrebbe ordinare l'esibizione (tra le tante Cons. Stato n. 2269/2017)*"
- che "*l'istante non è neanche in grado di specificare l'oggetto della sua istanza di accesso che risulta essere del tutto generica*";
- di aver chiarito quanto sopra all'istante "*tanto per le vie brevi nei numerosi incontri avuti presso l'Ente, tanto con nota del 13 dicembre 2023 n. prot. 20657*";

**DATO ATTO CHE** il Comune di (OMISSIS) ha altresì trasmesso a questa Difesa Civica:

- la mentovata nota prot. n.20657 del 13/12/2023 e la relativa richiesta di accesso del 5/12/2023 dalla quale si evince che l'interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante risiede nella proprietà del terreno riportato al fg (OMISSIS) part. n. (OMISSIS);
- la documentazione già fornita all'istante;

**PRESO ATTO CHE** nella suddetta nota, nel richiamare l'attuale situazione giuridica riguardante la proprietà attenzionata, si legge che "*per una corretta definizione della questione, si ritiene che (...) tale situazione possa essere risolta attraverso un'acquisizione sanante della stessa al patrimonio di questo Comune*";

**DATO ATTO** che, alla data del presente provvedimento, non sono pervenuti i richiedi chiarimenti da parte dell'istante;

**RILEVATO CHE**, per quanto dichiarato dal Comune di (OMISSIS), ulteriori documenti richiesti dall'istante sembrerebbero materialmente inesistenti;

**CONSIDERATO** dunque che un'eventuale decisione di accoglimento del riesame da parte di questa Difesa Civica non potrebbe che avere un valore meramente formale, non potendo essere portata ad esecuzione;

**CONSIDERATO** altresì che, secondo la costante giurisprudenza, l'istanza di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la



CONSIGLIO REGIONALE

**DIFENSORE CIVICO**

necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 11 ottobre 2021, n.6822);

*Tutto ciò premesso*

**DECIDE**

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentata dal Sig. (OMISSIS) è **RIGETTATA** per le motivazioni richiamate in premessa;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e al Comune di (OMISSIS);
- con riferimento all'acquisizione sanante che interessa il terreno del Sig. (OMISSIS), riportato al fg. (OMISSIS) part. n. (OMISSIS), si invita il Comune di (OMISSIS) a voler riferire tempestivamente a questa Difesa Civica l'esito del procedimento.

Il Difensore Civico Regionale  
(**Avv. Umberto Di Primio**)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.